

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 115/21 del 29-7-2021

Classificazione

La circolare Inps n. 113 del 28-07-2021 contiene nuove istruzioni in merito alla classificazione delle attività (in particolare sulla decorrenza) che tengono conto dell'evoluzione giurisprudenziale.

In primo luogo, l'Istituto richiama la normativa generale contenuta nell'articolo 3 comma 8 della legge 335/1995 così sintetizzabile.

- I provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'Inps, con trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione salvo se l'inquadramento iniziale è errato per inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
- In caso di variazione su richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.
- Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS.

In caso di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro al momento dell'iscrizione, la variazione *produrrà i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale*.

La suddetta disposizione legislativa è stata oggetto di un'evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente con riferimento all'omessa comunicazione di variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta.

La Corte di Cassazione (sentenza 23-5-2008 n. 13383 e in senso conforme Corte di Cassazione n. 8558/2014) ha stabilito che l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte al momento dell'inquadramento.

La deroga alla retroattività degli effetti della variazione può quindi avere luogo sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro.

Nel corso degli anni si è però verificato un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021) che ora l'Istituto prende in considerazione.

Quest'ultima senza, in particolare ha ritenuto esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite", richiamando i seguenti principi:

- *l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;*
- *la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;*
- *la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio*

1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467¹, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

In pratica la Corte ritiene che la retroattività riguardi soltanto il caso della comunicazione di dati inesatti al momento dell'apertura della posizione.

Da questo derivano le nuove indicazioni amministrative dell'Istituto che riportiamo di seguito.

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

Relativamente al contenzioso in essere nella materia in argomento si provvederà, con successivo messaggio, a fornire indicazioni operative alle Strutture territoriali.

¹ In caso di sospensione, variazione o cessazione delle attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L. 50.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.